COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Copia

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 33 Data 05-05-2020	Oggetto:	UTILIZZO DIPENDENTE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004, DOTT.SSA NICOLETTA DEL PIO, ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D.

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 13:15, nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

Vitelli Deborah		Presente
Pellegrini Margherita		Presente
Sabetta Egidio		Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97. comma 4, lettera a), Decreto Legislativo 267/2000:

il Segretario Comunale **Dr.ssa Ida Modestino**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.lvo267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 dispongono che la Giunta Comunale assume determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Che con propria precedente delibera n° 29 del 14.03.2017 si assentiva al comando del dipendente Desideri Emilio, istruttore direttivo amministrativo, responsabile del Settore amministrativo , presso la Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016;

Che con decreto sindacale prot.3205 del 25.05.2017 la responsabilità del Settore Amministrativo veniva attribuita alla dipendente Martellucci Stefania, istruttore direttivo contabile;

Vista la nota della dipendente Martellucci Stefania, pro. tn..2319 del 17.04.2020, con la quale la stessa rappresenta le notevoli difficoltà gestionali che incontra, acuite in questo periodo dall'emergenza Covid-19;

Preso atto dell'attuale dotazione organica che presenta un esiguo numero di personale che non consente di poter ricorrere all'istituto della mobilità interna all'Ente;

Visto l'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311(Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell' attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il parere UPPA - ufficio personale pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la ratio della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Atteso che con il citato parere viene altresì precisato che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non è stato abrogato a seguito della modifica dell'36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Vista la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che: - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008) - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 , D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

Vista, inoltre, la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

Rilevato che con propria nota n. 2357 del 20.04.2020, a seguito di apposita indagine, è stata inoltrata formale richiesta al Comune di Amatrice, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla propria dipendente Dott.ssa DEL PIO Nicoletta, a svolgere lavoro supplementare, nel limite massimo di 12 ore settimanali, ai sensi del comma 557 dell'art.1 Legge 311/2004;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 29.04.2020 del Comune di Amatrice ad oggetto " Autorizzazione a svolgere attività lavorativa (12 ore) istruttore direttivo amministrativo Dott.ssa Nicoletta DEL PIO presso Comune di Poggio Bustone, ex art.1 comma 557 , L. n.31172004";

Dato atto che, in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio dell'ente di provenienza, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 30.12.2020, salvo proroga;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Dato atto, altresì, che:
a) l'incidenza delle spese del personale è inferiore al 50% delle spese correnti;
b) che questo Ente non si trova in situazione deficitaria, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato:

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

UTILIZZARE la dipendente DEL PIO Nicoletta con profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D economico D/1 per prestare la propria attività presso il Comune di Poggio Bustone per un massimo di n. 12 ore settimanali e per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31. Dicembre 2020, salvo proroghe;

DARE ATTO che, secondo quanto prevede il comma 557 dell'art. 1 legge 311/2004, l'attività lavorativa si svolge nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio dell'ente di provenienza, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 30.06.2020;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Personale provvederà per tutto quanto necessario e conseguente al presente atto.

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Poggio Bustone lì, 05-05-2020

Il Responsabile del servizio
f.to Stefania Martellucci

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Poggio Bustone lì, 05-05-2020

Il Responsabile del servizio
f.to Stefania Martellucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Deborah Vitelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Ida Modestino

N. **334** reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi *dal* ***13-05-2020*** *al* ***28-05-2020***

Poggio Bustone lì, 13-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Stefania Martellucci

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

Poggio Bustone lì, 13-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Ida Modestino

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Poggio Bustone lì, 13-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Ida Modestino